



Corpo di POLIZIA MUNICIPALE  
Via Goldoni, 3  
40011 Anzola dell'Emilia Bologna  
Tel. 051-731203  
Fax 051-6507595  
www.comune.anzoladellemlia.bo.it  
comune@anzola.provincia.bologna.it  
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM  
polizia@anzola.provincia.bologna.it

---

**Data: 20/02/2007**  
**DISPOSIZIONE n. 29/07**

**Oggetto: Limitazioni al traffico in accordo al programma regionale  
"Qualità dell'Aria 2006/2007" – Domenica 25/02/2007**

## **IL SINDACO**

### **Premesso:**

-che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e contenere sforamenti delle polvere sottili;  
-che in data 31/07/06 la Regione Emilia Romagna, le Province, i Comuni capoluoghi di Provincia ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti hanno sottoscritto l'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria - Aggiornamento 2006-2007;  
-che tale Accordo individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale;

### **Considerato:**

-che tale accordo all'art. 7 impegna le Amministrazioni sottoscrittrici a porre in essere una serie di misure di traffico da modulare nel periodo dal 01/10/06 al 31/03/07 volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti ;

### **Visto inoltre:**

-l'art. 7 comma 1 del citato accordo che indica i provvedimenti di limitazioni alla circolazione da attivare nel centro abitato nel periodo dal 01/10/06 al 31/03/07;  
Ai sensi degli art. 5 -7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

## **ORDINA**

**Fermo restando le limitazioni di cui all'Ordinanza n.148/06 del 28/09/2006 il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni su tutta l'area all'interno del centro abitato del capoluogo e della frazione Lavino di Mezzo di Anzola dell'Emilia per il giorno domenica 25/02/2007:**

**Divieto di circolazione dinamica nella fascia oraria che va dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per i seguenti veicoli (anche se provvisti di "bollino blu"):**



- **veicoli alimentati a benzina con omologazioni precedenti all'Euro 1 (immatricolati prima del 31/12/1992)**
- **veicoli alimentati a diesel con omologazioni precedenti all'Euro 2**
- **ciclomotori e motocicli a due tempi precedenti all'Euro 1 (non omologati secondo alla direttiva 97/24CE)**

**Il divieto è in vigore su tutta l'area compresa all'interno dei centri abitati:**

➤ **Capoluogo:**

- *per chi proviene da Bologna (Via Emilia):* dall'intersezione con Via Carpanelli
- *per chi proviene da S.Giovanni (per Via Rumpianesi):* dall'intersezione con Via IV Novembre (*per Via TerreMare*) dall'intersezione con Via XXV Aprile
- *per chi proviene da Modena (Via Emilia):* dall'intersezione con Via Lunga.
- *per chi proviene dalla Bazzanese (Via Lunga):* obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con La Via Emilia.  
(compresa la Via Emilia, esclusa la Nuova Variante)

➤ **Lavino di Mezzo:**

- *per chi proviene da Bologna (Via Emilia):* dal ponte sul Lavino
- *per chi proviene da Modena (Via Emilia):* dall'intersezione con Via G.Rossa
- *per chi proviene da Zola P. (Via Matteotti):* dal cartello di inizio territorio.  
(compresa la Via Emilia, esclusa la Nuova Variante)

**Sono previsti i seguenti itinerari utili a raggiungere il capoluogo del Comune di Anzola nel seguente modo:**

- provenendo da San Giovanni in Persiceto, Calderara di Reno o Bologna, si potrà arrivare fino al parcheggio scambiatore, ubicato sulla via Rumpianesi nel tratto adiacente il cimitero comunale del capoluogo, ove dovranno essere lasciati in sosta i veicoli;
- provenendo dalla Bazzanese, si potrà arrivare fino al parcheggio scambiatore, ubicato sulla via Lunga n. 10 nello spazio adiacente il centro sportivo comunale del capoluogo, ove dovranno essere lasciati in sosta i veicoli;

**Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:**

- veicoli con almeno tre persone a bordo "car-pooling",
- autovetture condivise (car-sharing),
- funzionanti a metano e GPL,
- veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) che risulti annotato sulla carta di circolazione.

**Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:**

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia); e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale,



- 3) veicoli di sicurezza pubblica;
- 4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- 5) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro.
- 6) carri funebri e veicoli al seguito;
- 7) veicoli per matrimoni e cortei nuziali;
- 8) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
- 9) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
- 10) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
- 11) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 12) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 13) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 14) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 15) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
- 16) veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili in regime di APT;
- 17) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- 18) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate;
- 19) veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo,
- 20) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari,
- 21) adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici,
- 22) veicoli degli operatori dell'informazione con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
- 23) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
- 24) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 25) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 26) veicoli al servizio Organi costituzionali, del Consiglio Regionale, degli i Organi della Provincia, dei Comuni limitatamente alla partecipazione alle rispettive sedute provate da lettera di convocazione;
- 27) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 28) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso alberghi situati nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dall'albergo medesimo;
- 29) veicoli che debbono recarsi utilizzando il percorso più breve, alla revisione già programmata, purchè munita di apposito documento di prenotazione rilasciato dalla Motorizzazione Civile o da officine autorizzate;



- 30) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- 31) veicoli condotti da agenti di commercio nello svolgimento dell'attività di impresa muniti di idonea certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio;
- 32) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

## **DISPONE**

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

Che sia notificato a: Prefetto di Bologna; Questore di Bologna; Comando Regione Emilia-Romagna dei Carabinieri; Comandante del Compartimento di Polizia Stradale; Comandante del Corpo di Polizia Municipale; Dirigente Sezione Polizia Stradale di Bologna; Presidente Regione Emilia Romagna  
Presidente della Provincia.

Si dispone, inoltre, la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Tecnico Comunale per gli adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto stesso, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Il Sindaco  
*Loris Ropa*